

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

Mercoledì 16 dicembre 2009

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.189, 1.188 e 1.187, che, nonostante le specifiche differenze, sono tutti volti ad assicurare l'adeguata informazione e il consenso del paziente.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che gli emendamenti testé illustrati dalla collega Farina Coscioni propongono la soppressione di numerosi principi di notevole rilevanza, tra i quali la tutela del diritto alla vita e il divieto di eutanasia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.189, 1.188 e 1.187.

Paola BINETTI (PD) illustra l'emendamento Livia Turco 1.45, di cui è cofirmataria, rilevando come esso proponga una formulazione della norma più ampia e inclusiva di quella contenuta nella proposta di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la formulazione proposta dall'emendamento Livia Turco 1.45 rischia di risultare eccessivamente generica.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che l'emendamento in questione si propone di sostituire, sia maggiormente rispondente al dettato costituzionale. Annuncia, pertanto, voto contrario su tali emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.45.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.251 e 1.252, entrambi volti ad evitare che la volontà dell'individuo non più cosciente sia discriminata rispetto a quella espressa dall'individuo capace di intendere e di volere. Invita, quindi, il relatore ad

accogliere la proposta di richiamare esplicitamente, nel testo della proposta di legge in esame, il principio dell'autodeterminazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.251 e 1.252.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra congiuntamente i suoi emendamenti 1.253, 1.254 e 1.255, raccomandandone l'approvazione.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che l'onorevole Farina Coscioni ha presentato numerosi emendamenti volti a sostituire la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, ciò che, a suo avviso, rischia di rallentare eccessivamente l'esame del provvedimento. Auspica, pertanto, che la collega Farina Coscioni rinunci a illustrare almeno una parte di tali emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.250, 1.249 e 1.181.
Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.182.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.111, 1.110, 1.78, 1.77, 1.76 e 1.205.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo emendamento 1.40, volto ad eliminare il contrasto esistente tra alcune disposizioni della proposta di legge in esame e la Costituzione, nonché a garantire la tutela dei diritti di tutti i cittadini, a prescindere dalle loro convinzioni religiose. Ritiene, inoltre, che l'attuale fase di tensione tra la maggioranza e le istituzioni di garanzia suggerisca l'opportunità di non approvare norme di legge che, sicuramente, incorrerebbero in una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Sottolinea, altresì, la necessità di evitare il rischio di una aberrante discriminazione tra la facoltà, riconosciuta all'individuo cosciente, di rifiutare anche quelli che il cardinal Martini ha definito trattamenti ordinari e il divieto, per la persona non più cosciente, di rifiutare gli stessi trattamenti straordinari.

Massimo POLLEDRI (LNP), premesso di riconoscere la rilevanza delle considerazioni svolte dal collega Palagiano, ricorda che la Costituzione non fa mai riferimento alla dignità della vita umana, nozione che rischia di rimandare a un concetto di indegnità della vita umana stessa, aprendo la strada ad aberrazioni, quali l'eugenetica, l'eutanasia o la soppressione dell'individuo, ben presenti alla memoria dei Costituenti.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che, alla luce di un dibattito filosofico millenario, si possa affermare che l'approvazione dell'emendamento in questione equivarrebbe ad introdurre in una legge un concetto, quale la dignità della vita umana, privo di un significato tecnico univoco.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) esprime forti perplessità sull'utilità dello sforzo, evidente nell'articolo 1 della proposta di legge in esame, di parafrasare e precisare numerosi principi costituzionali. Ricorda, inoltre, che lo stesso cardinal Martini ha recentemente avvertito l'esigenza di fare riferimento al concetto di dignità della vita umana, di fronte ai recenti progressi della tecnica medica. Annuncia, quindi, di astenersi sull'emendamento Palagiano 1.40, in quanto il suo emendamento 1.1 prevedeva, in uno spirito di mediazione, il mantenimento del riferimento alla tutela della vita umana.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che il concetto di dignità della vita umana è suscettibile di interpretazioni difformi e soggettive e, perciò, poco adatto ad essere inserito in una norma. Ricorda,

inoltre, che il concetto di dignità di ogni persona è, invece, opportunamente richiamato alla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 1.

Carmelo PORCU (PdL), premesso di concordare con le osservazioni dei colleghi Castellani e Polledri, sottolinea come la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, sia opportunamente volta ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico. Ritiene, inoltre, che l'esigenza di tutelare a livello costituzionale la vita umana come valore non negoziabile renderebbe forse opportuno un aggiornamento della prima parte della Costituzione.

Laura MOLTENI (LNP), premesso di condividere le considerazioni svolte dai colleghi Polledri, Castellani e Porcu, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Palagiano 1.40 aprirebbe scenari inquietanti, ponendo il problema di chi possa decidere quale vita sia degna di essere vissuta. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, voto contrario su tale emendamento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che la lettura dell'articolo 3 della Costituzione dimostri come, diversamente da quanto affermato dalla collega Castellani, la dignità non sia concetto totalmente rimesso all'interpretazione soggettiva del singolo. Annuncia, pertanto, voto favorevole sull'emendamento Palagiano 1.40.

Luisa BOSSA (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sull'emendamento Palagiano 1.40.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo per una breve precisazione, richiama la distinzione tra la vita biologica e l'esistenza umana, fondamentale se si intende evitare che l'ultima fase dell'esistenza si risolva in una vita spogliata della sua dignità.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 1.40.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.19: si intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira i suoi emendamenti 1.37 e 1.38.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.258, identico all'emendamento Palagiano 1.38, nonché il suo emendamento 1.204.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 1.39, identico all'emendamento Farina Coscioni 1.204.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.20: si intende vi abbia rinunciato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.109, identico all'emendamento Catanoso 1.20.

Livia TURCO (PD) illustra il suo emendamento 1.46, volto a rendere più incisivo il riferimento alla tutela della vita umana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.46, richiamando, altresì, l'attenzione dei colleghi sul fatto che - come evidenziato in un documento della

Fondazione Adenauer - il principio giuridico in gioco, quando si tratti della disciplina della dichiarazione anticipata di volontà, non è il diritto alla vita, quanto piuttosto la tutela della libertà personale inviolabile di ciascun individuo, che non è nella disponibilità di alcun altro soggetto, neanche dello Stato. Il problema è allora, semplicemente, come tale principio si declini nel caso in cui il soggetto cessi di essere cosciente. È per questo motivo che, già da molto tempo, i codici di deontologia medica prevedono l'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente per qualsiasi trattamento sanitario.

Donata LENZI (PD) rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame richiama e precisa varie disposizioni costituzionali, mentre a suo avviso sarebbe stato sufficiente il riferimento contenuto nell'alinea del comma 1, ma non definisce, invece, l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento in esame. Osserva, inoltre, che l'articolo 1 appare ancora legato all'unica finalità di disciplinare il «fine-vita», mentre il progetto di legge contiene, come è noto, numerose disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di consenso informato.

Massimo POLLEDRI (LNP) dissente da quanto affermato dal collega Della Vedova, in quanto ritiene che, nella Costituzione, la tutela della vita non sia in alcun modo subordinata alla tutela della libertà personale.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) dichiara di condividere le premesse del ragionamento dell'onorevole Della Vedova, nel senso che, effettivamente, la questione ruota intorno alla disciplina degli effetti della volontà espressa dal soggetto prima di perdere coscienza. Tuttavia, ritiene che, correttamente, la proposta di legge in esame consideri la violazione del diritto indisponibile alla vita alla stregua di un elemento di irragionevolezza che consente di dubitare dell'attualità della volontà precedentemente espressa.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sui rischi derivanti da un intervento normativo troppo invasivo e dettagliato, che, perpetuando la contrapposizione ideologica che ha accompagnato la vicenda di Eluana Englaro, rischia di perdere di vista altri aspetti assai delicati e complessi sotto il profilo sia medico sia etico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Livia Turco 1.46 e Farina Coscioni 1.200.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 1.23: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.203, 1.184, 1.185, 1.186, 1.199, 1.201 e 1.198.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritira il suo emendamento 1.183.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Farina Coscioni 1.108, 1.257, 1.69 e 1.80.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 1.88, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 1.88.

Paola BINETTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali misure la presidenza intenda assumere per garantire che l'esame degli emendamenti proceda speditamente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che, finché il provvedimento non sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, non vi è ragione di comprimere eccessivamente i tempi dell'esame. Peraltro, quando interverrà l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione potrà valutare, a termine di regolamento, quali misure assumere al fine di rendere più spedito l'esame.

Carmine Santo PATARINO (PdL) giudica piuttosto singolare l'intervento della collega Binetti, dal momento che i tempi dell'esame dipendono in massima parte dalla quantità di emendamenti presentati da deputati appartenenti al gruppo di cui l'onorevole Binetti fa parte.

Livia TURCO (PD) rileva che la collega Binetti si è limitata ad auspicare che i lavori della Commissione sul provvedimento in esame procedano con intensità adeguata alla rilevanza e alla delicatezza del tema.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.